

Donazioni formate all'estero, obblighi fiscali e differenti aliquote

Sono un pensionato italiano residente in Liguria che deve ricevere da un unico fratello, residente in un paese europeo, un importo di 300mila euro. Tale somma sarebbe accreditata sul mio conto corrente italiano quale donazione, stipulata all'estero, in virtù del fatto che con mio fratello alla fine degli anni Sessanta avevamo intrapreso insieme un'attività imprenditoriale all'estero nel settore della ristorazione che ha poi avuto un discreto successo. Tale attività è tuttora gestita da mio fratello e dalla sua famiglia, mentre io, ho abbandonato l'attività per motivi di salute e, da oltre dieci anni, sono tornato a essere residente in Italia. Al momento del mio rientro in Italia mio fratello mi ha liquidato una piccola somma, mentre ora vorrebbe donarmi un'ulteriore somma, riconoscendo che il successo dell'attività è dovuto anche all'apporto che io avevo dato. A quali obblighi fiscali in Italia siamo soggetti mio fratello ed io per quest'operazione?

Lettere firmata. R.G - Savona

Risponde l'avvocato
Roberto Lenzi - studio legale
Lenzi e Associati di Milano

Risposta: **In termini generali** la normativa di riferimento (D.lgs. 346/1990, Testo unico su successioni e donazioni - Tus) prevede, per le donazioni stipulate all'estero aventi per oggetto beni ovunque esistenti e che coinvolgono come soggetti donanti e donatari residenti in Italia, una **tassazione con aliquote differenti** e con eventuali fran-

chigie in relazione al grado di parentela tra donante e donatario; così indicate (come per le successioni):

4% a favore di coniuge/partner e/o parenti in linea retta (ascendenti/discendenti) con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;

6%, con franchigia di 100 mila euro, a favore di fratelli/sorelle;

6%, senza franchigia, a favore di altri parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e in linea collaterale sino al terzo grado;

8%, senza franchigia, a favore di altri soggetti.

Alla presenza di soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave ex lege 104/1992) è prevista una franchigia di 1,5 milioni (non cumulabile).

Sono previste anche imposte ipotecarie e catastali in presenza di immobili.

L'imposta è, altresì, dovuta, **limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia**, se alla stipula dell'atto il **donante non era residente in Italia** (principio di «territorialità», ex art. 2, comma 2, del Tus).

Per quanto riguarda l'Italia la fattispecie in oggetto va, invece, inquadrata come **donazione stipulata all'estero** avente per oggetto una **somma di denaro presente all'estero da parte di un residente estero a favore di un beneficiario italiano**.

Pertanto non essendo il denaro (presente sul c/c estero del residente estero) esistente sul territorio nazionale non si ravviserebbero profili impositivi in capo al donatario italiano, ferme restando le considerazioni che seguono.

La norma, infatti, ha dato luogo nel tempo a interpretazioni non univoche con particolare riferimento alla registrazione della donazione in Italia **in termine fisso e con imposta fissa**, con detrazione delle imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione. A

favore della registrazione si era espressa l'Agenzia delle Entrate nel 2014 (in seguito a interpello del 26 agosto). Tuttavia, in relazione allo stesso tema in seguito è intervenuta in senso contrario la Dre (**Direzione regionale Lombardia**) come risposta alla richiesta di una



consulenza giuridica presentata il 20 maggio 2015 dall'Ordine dei dottori commercialisti di Milano (n. 904-3/2015), stabilendo la **non obbligatorietà della registrazione** della donazione in presenza di donante non residente in Italia (pur con beneficiario residente in Italia) al momento della stipula dell'atto. Posizione, poi, avallata per situazioni specifiche, dalla Ctr (**Commissione tributaria regionale Marche**) con sentenza 594/3/2016 e dalla stessa Agenzia delle Entrate con risposta a un interpello (n. 310/2019) avente per oggetto un atto di donazione formato all'estero in relazione ad un conto corrente estero.

A titolo residuale, a parere di chi scrive, è consigliabile, soprattutto trattandosi di bonifico estero, che il beneficiario si doti di **documentazione che possa attestare la natura e la causa dell'operazione**: sia con riferimento ai rapporti con il sistema bancario, sia sotto il profilo fiscale (arricchimento patrimoniale sul c/c).